Allegato "B" al N.49586/26830

S T A T U T O

Articolo 1 Denominazione

1.1. È costituita la Fondazione di partecipazione denominata

FONDAZIONE CENTRO DI CONSULENZA PER LA FAMIGLIA - ETS

1.2 La Fondazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente di Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

1.3 La Fondazione ha sede legale in Rho (Mi).

La variazione di indirizzo è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato al RUNTS, presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs. 117/2017 ed eventuali comunicazioni dovranno essere disposte se previste per legge.

1.4 La Fondazione potrà aprire ulteriori sedi operative sul territorio regionale, ove ciò sia funzionale al perseguimento delle finalità di interesse generale.

1.5 La fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2 Scopo

2.1. La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale attraverso la promozione, il sostegno e l'assistenza alla persona, alla coppia, alla famiglia e alla maternità, secondo la visione cristiana della persona, della sessualità e della famiglia, in sintonia con il magistero della Chiesa Cattolica e secondo le direttive pastorali della diocesi di Milano.

2.2. La Fondazione rappresenta una concreta attuazione dell'impegno pastorale della comunità cristiana ambrosiana a favore dell'importante e delicata realtà familiare.

2.3. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue le proprie finalità operando nei settori di cui all'art. 5, comma 1, lettere (che si riferiscono al testo del Codice del Terzo Settore):

a) (interventi e servizi sociali),

b) (interventi e prestazioni sanitarie),

c) (prestazioni socio-sanitarie),

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale,

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa , del D.Lgs 117/2017.

2.4. La Fondazione aderisce alla Federazione Lombarda Centri di Assistenza alla Famiglia (FeLCeAF - ETS), condividendone le finalità e le norme statutarie.

Articolo 3 Attività

3.1. La Fondazione, al fine di perseguire le finalità di interesse generale negli ambiti di cui al precedente articolo intende indicativamente svolgere le seguenti attività:

1. Promuovere e gestire interventi sociali:

● assistendo i singoli, le coppie e le famiglie nelle loro necessità di carattere sociale, per promuoverne migliori condizioni di vita e di au-tonomia;
● assistendo donne, uomini e minori che abbiano subito violenze, maltrattamenti e abusi;
● realizzando, anche in collaborazione con altri enti, progetti di rilevanza sociale sul territorio, in particolare per sviluppare la coesione della comunità locale;
● attuando eventuali specifiche forme di conven-zione e accordo con la pubblica amministrazione locale per la presa in carico di persone, coppie e famiglie in situazione di fragilità sociale.
2. Prendersi cura della persona nel suo complesso lungo tutte le fasi del ciclo di vita, erogando prestazioni sanitarie a carattere preventivo, diagnostico, terapeutico e/o riabilitativo, afferenti alle aree:
- dello sviluppo della persona, per eventuali disturbi che possano ostacolare il benessere psico-fisico-sociale dell'individuo;
- evolutiva, per uno sviluppo armonico del minore, anche nel caso di disturbi specifici dell'apprendimento;
- della prevenzione e cura della persona e della sua salute.
3. Promuovere e gestire l'attività di consultorio familiare nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di consultori familiari, garantendo una serie di servizi di sostegno, prevenzione e assistenza alla famiglia, alla coppia e, in genere, alla persona, in conformità alle specifiche indicazioni ecclesiali.
4. Raccogliere, elaborare, analizzare ed eventualmente pubblicare i dati ed i contenuti inerenti ai progetti di ricerca scientifica, anche in collaborazione con Università e/o Centri di Ricerca, finalizzati ad accrescere una maggior tutela della salute e del benessere delle persone e a contribuire al miglioramento della qualità dei processi e dei servizi erogati in ambito sanitario e socio-sanitario.
5. Promuovere e gestire:
- attività e corsi di formazione, anche per adulti, inerenti la prevenzione del disagio e il contrasto alla dispersione scolastica;
- attività educative mirate alle conoscenze, competenze e consapevolezze per il miglioramento delle dinamiche relazionali, evolutive, comportamentali anche in relazione al contrasto del fenomeno del bullismo.
3.2 La Fondazione può richiedere per le proprie attività i riconoscimenti pubblici per l'esercizio, l'accreditamento e l'accordo contrattuale.
3.3 La Fondazione, in via secondaria, cura inoltre, la formazione delle persone impegnate nei propri organi statutari in ordine alle implicazioni etiche e morali custodite dalla tradizione e dal magistero della Chiesa, in riferimento alla visione cristiana della persona, della sessualità e della famiglia. Analoga formazione, oltre a quella più specifica di natura scientifica, è offerta al personale direttivo e a tutti coloro mediante i quali sono svolte le attività della Fondazione.
La formazione interna, di cui al periodo precedente, può essere organizzata anche in collaborazione con FeLCeAF, con i competenti organismi diocesani, con le università e gli enti e istituti scientifici e di ricerca.
3.4. La Fondazione può collegarsi ad altri enti che perseguono analoghe finalità, convenzionandosi con essi o partecipando agli stessi.
3.5. Può, inoltre, collegarsi a università, istituzioni di cultura e di ricerca,

istituzioni scientifiche, che ne condividono lo scopo.
3.6. La Fondazione potrà, altresì, svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
3.7. La Fondazione potrà compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi quale, a titolo esemplificativo:
a) gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili ed immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari ed immobiliari anche a medio o a lungo termine, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
c) stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
d) favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni ed enti che operino per il raggiungimento di fini similari a quelli della Fondazione facenti parte della medesima ed unitaria struttura;
e) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti;
f**)** partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, al fine di perseguire con maggiore efficacia le proprie finalità istituzionali;
g) costituire ovvero concorrere alla costituzione di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo, nei limiti consentiti dalla legge.
3.8. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che le attività svolte dalla Fondazione vengano adeguate al mutato contesto sociale, purché nel rispetto dello scopo.
3.9. La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari che sarà obbligo iscrivere in un apposito registro, ove svolgano la loro attività in modo non occasionale.
3.10. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria.
La Fondazione, inoltre, ha l'obbligo di assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.
Si applicano, per quanto compatibili, gli articoli 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 4 Partecipanti della Fondazione

4.1. Gli enti fondatori sono membri della Fondazione, con la qualifica di Partecipanti.
4.2. Possono altresì diventare membri della Fondazione con la medesima qualifica di Partecipanti, se ammessi dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione ai sensi dell'articolo 10, lettera o), gli enti e le persone giuridiche, pubbliche e private, che condividendo le finalità della Fondazione, si impegnino contribuire al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione

stesso.

Articolo 5 Patrimonio

5.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- dal fondo di dotazione;
- dai beni immobili destinati a incremento del patrimonio;
- dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;
- da ogni altro bene pervenuto a qualsiasi titolo alla Fondazione e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione e ogni altra riserva vincolata per decisione di terzi o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

5.2. La Fondazione finanzia le proprie attività attraverso:
- rendite derivanti dalla gestione del patrimonio;
- erogazioni liberali, legati, eredità e contributi di enti privati/pubblici;
- proventi/ricavi derivanti dalla attività di interesse generale e/o diverse, ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 117/2017;
- fondi pervenuti a seguito delle raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017

5.3. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.4. La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 8 co. 2 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 6 Organi della Fondazione

6.1. Sono organi della Fondazione:
a) il Consiglio di Amministrazione,
b) il Presidente e il Vicepresidente,
c) Il Direttore Generale
d) l'Assemblea dei Partecipanti,
e) l'Organo di controllo

Articolo 7 Consiglio di Amministrazione

7.1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) membri ad un massimo di 9 (nove) membri e dura in carica tre esercizi.

7.2. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati come segue:
a) un consigliere dal Presidente di FeLCeAF,
b) fino ad un massimo di 8 consiglieri dall'Ordinario dell'Arcidiocesi di Milano scegliendoli da una lista di almeno 8 (otto) candidati proposta dall'Assemblea dei Partecipanti

L'Ordinario dell'Arcidiocesi di Milano provvede alla nomina dei Consiglieri definendo contestualmente il loro numero complessivo ai sensi dell'articolo 7.1.

L'Ordinario dell'Arcidiocesi di Milano non può integrare successivamente il loro numero.

7.3. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati solo per tre mandati consecutivi.
7.4. I soggetti di cui all'articolo 7.2, lettera b), con le modalità ivi stabilite, provvedono – per quanto di competenza – agli adempimenti necessari per dar corso alla conferma o alla sostituzione dei Consiglieri entro i quarantacinque giorni antecedenti la data di scadenza del Consiglio.
7.5. I Consiglieri rimangono comunque in carica sino a che i loro successori non abbiano accettato la nomina.
7.6. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
7.7. In ogni caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere a richiedere la nomina del sostituto a coloro cui spetta di diritto.
7.8. Il sostituto dovrà essere nominato secondo le medesime modalità previste per la nomina del Consigliere anticipatamente cessato, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della notizia dell'avvenuta cessazione.
7.9. Il mandato dei Consiglieri nominati in sostituzione dei componenti del Consiglio anticipatamente cessati dalla carica dura sino alla scadenza del Consiglio medesimo.
7.10 Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono essere iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
7.11 Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 8 Competenze del Consiglio di Amministrazione

8.1. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.
8.2 Il Consiglio di Amministrazione, in via esemplificativa e non esaustiva:
a) definisce il piano annuale di attività della Fondazione;
b) istituisce eventuali Commissioni con compiti istruttori, consultivi e propositivi;
c) adotta eventuali regolamenti interni;
d) definisce la struttura operativa della Fondazione;
e) individua le attività diverse di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e documenta il carattere secondario e strumentale delle stesse, ai sensi del co. 6 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017;
f) predispone e approva il bilancio preventivo e quello consuntivo e delibera sulle modifiche da apportare al bilancio preventivo laddove necessario;
g) delibera il mutamento nella composizione dei cespiti patrimoniali di cui all'articolo 5;
h) assume i dipendenti e i collaboratori retribuiti;
i) adotta i provvedimenti disciplinari di maggior rilievo e risolve i contratti con i dipendenti e i collaboratori retribuiti;
j) delibera sulle proposte di modifica dello statuto nonché sulla proposta di trasformazione, fusione o scissione (articolo 42 bis c.c.) dell'ente nel rispetto dello scopo fondativo;

k) delibera in ordine all'estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio residuo e alla nomina del liquidatore;
l) elegge il Vicepresidente;
m) nomina, anche al di fuori del proprio seno, il Direttore generale su proposta del Presidente determinandone i poteri, il compenso nei limiti di legge e la durata in carica;
n) nomina, se del caso, il Coordinatore delle unità di offerta;
o) ammette i Partecipanti ai sensi dell'articolo 4;
p) determina la misura minima dei contributi cui sono tenuti i Partecipanti;
q) chiede all'Ordinario diocesano la nomina del Consulente ecclesiale;
r) nomina il Consulente etico o i Consulenti etici, sentito l'Ordinario diocesano.
8.3. Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge, può delegare al Presidente e/o a uno o più dei suoi componenti e/o al Direttore Generale particolari funzioni di amministrazione, determinandone i limiti, nonché delegare a detti soggetti il potere di compiere singoli atti o categorie di atti, con l'attribuzione del relativo potere di rappresentanza dell'ente.
8.4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 9 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

9.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno ogni tre mesi e ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta la maggioranza dei Consiglieri o l'Organo di Controllo e, se nominato, di Revisione legale, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.
9.2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ra e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno tre giorni prima dell'adunanza con ogni strumento, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento da parte di ciascun Consigliere e dell'Organo di controllo e, se presente, Revisione.
9.3. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento.
9.4. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ancorché in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i Consiglieri.
9.5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per audio o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.
Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.
9.6. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario che verrà nominato, di volta in volta, dal Consiglio.

9.7. Alle riunioni possono partecipare senza diritto di voto i soggetti di cui all'art. 13.

Articolo 10 Quorum

10.1. Salvo quanto previsto ai successivi commi, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente se è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

10.2. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

10.3. Le proposte di modifica del presente statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei membri in carica.

10.4. Le proposte di trasformazione, di fusione, di scissione o di estinzione della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei membri in carica.

10.5. Qualora il valore di quorum non fosse un'unità intera si deve arrotondare il risultato all'unità intera superiore.

Articolo 11 Il Presidente

11.1. Il Presidente è nominato dall'Ordinario della Diocesi di Milano tra i membri del Consiglio di Amministrazione e dura in carica quanto il Consiglio stesso.

11.2. Il Presidente:

a) ha la legale rappresentanza della Fondazione, anche in giudizio;

b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Partecipanti;

c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;

d) ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti;

e) in caso di necessità e urgenza adotta le decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendole alla ratifica del medesimo nella prima riunione successiva.

11.3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vicepresidente.

Articolo 12 L'Organo di Controllo e revisione

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

I membri dell'Organo di Controllo sono nominati dall'Assemblea dei Partecipanti e restano in carica per tre esercizi. I suoi componenti possono essere riconfermati.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio

dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando, se previsto in modalità collegiale, è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.
L'Organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 13 Assemblea dei Partecipanti

13.1. L'Assemblea è composta dai Partecipanti ammessi come tali con delibera del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 4.
13.2. È presieduta dal Presidente della Fondazione e deve essere convocata almeno una volta l'anno e ogniqualvolta occorra assumere decisioni in merito alla designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione.
13.3. L'Assemblea dei Partecipanti è, inoltre, convocata dal Presidente della Fondazione ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei Partecipanti o l'Organo di Controllo e di Revisione legale, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.
13.4. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora, e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno otto giorni prima dell'adunanza con ogni strumento, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento da parte di ciascun Partecipante.
13.5. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento.
13.6. All'Assemblea dei Partecipanti compete:
a) formulare proposte per le attività da svolgere;
b) nominare l'Organo di controllo e, se ritenuto o previsto per legge, quello di revisione legale;
c) dare pareri sui progetti di gestione e sul bilancio preventivo;
d) dare pareri sulle modifiche dello statuto, nonché sulle proposte di trasformazione, fusione o estinzione della Fondazione.
13.7. L'Assemblea dei Partecipanti delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Partecipanti presenti.
13.8. Qualora non vi sia l'Assemblea dei Partecipanti o qualora essa non

provveda alla nomina dell'Organo di controllo e di quello di revisione legale, a ciò provvede l'Ordinario dell'Arcidiocesi di Milano sentito il Presidente di FeLCeAF.

Articolo 14 Esclusione e decadenza

Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi l'esclusione di Partecipanti Fondatori e con la maggioranza semplice l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento de gli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto,tra cui,in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;

– condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

– comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche,l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

– estinzione,a qualsiasi titolo dovuta;

– apertura di procedure di liquidazione;

– fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Fondatori e i Partecipanti possono,in ogni momento,recedere dalla Fondazione,fermo restando il dove re di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 15 Gratuità delle cariche

15.1. Tutte le cariche statutarie ad eccezione del Direttore Generale e dell'Organo di Controllo e Revisione, sono gratuite. È ammesso il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto della Fondazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, se preventivamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16 Direttore Generale

16.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale su proposta del Presidente anche al di fuori del proprio organico.

16.2 Il Consiglio di Amministrazione con proprio atto determinerà prioritariamente i requisiti necessari, l'inquadramento giuridico e il trattamento economico.

16.3 Esercita le funzioni di direzione dell'Ente, coordina la gestione complessiva e le attività delegate dal Consiglio di Amministrazione. Assume solo provvedimenti di ordinaria gestione all'interno delle attività delegate dal Consiglio di Amministrazione.

16.4 Collabora alla preparazione dei programmi della Fondazione e alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché' al successivo controllo dei risultati e cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione nonché il buon andamento dell'amministrazione.

16.5 Predispone, per quanto di competenza, piani di sviluppo operativi e strategici, sinergie, partecipazione a bandi, reti relazionale, convenzioni da porre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione. Cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed assiste il Presidente ed il Consiglio stesso nello studio e nell'assunzione dei provvedimenti di competenza. Coordina la predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo. Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo e redige i relativi verbali. Ulteriori

dettagli di compiti e doveri, competenze e modalità di intervento possono essere esplicitate nel Regolamento Generale della Fondazione, se adottato.

Articolo 17 Bilancio di Esercizio

17.1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha durata annuale ed inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre.

17.2. Il bilancio preventivo contiene i preventivi di spesa e il fabbisogno finanziario delle attività della Fondazione. Entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo.

17.3. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. n.117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di predisporre il bilancio sociale.

17.4. Il bilancio di esercizio, il bilancio sociale ove obbligatorio ed i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

17.5. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

17.6. I bilanci dovranno essere depositati presso la sede della Fondazione.

Articolo 18 Modifica delle attività ed estinzione della Fondazione

18.1. La Fondazione può estinguersi o trasformarsi, ai sensi degli artt. 27 e 28 cod. civ., nel caso in cui gli scopi per i quali era stata costituita siano divenuti impossibili a raggiungersi o di scarsa utilità o il patrimonio sia divenuto insufficiente.

18.2. L'estinzione o la trasformazione della Fondazione deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei quattro quinti dei suoi componenti, acquisito parere, non vincolante, dell'Assemblea dei partecipanti.

18.3. Il Consiglio di Amministrazione delibera, altresì, la nomina di uno o più liquidatori e individua uno o più Enti del Terzo Settore (ETS) al quale devolvere il patrimonio residuo della Fondazione, in conformità a quanto espressamente previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

18. 4. Le operazioni straordinarie di cui all'articolo 42 bis c.c. possono essere deliberate purché coerenti e non in contrasto con lo scopo fondativo.

Articolo 19 Norma di rinvio

19.1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. n.117/2017, del Codice Civile e le disposizioni attuative dello stesso nonché le altre norme di legge in materia, in quanto applicabili.

F.to don NORBERTO DONGHI

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

Certifico io notaio che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo nei miei atti, munito delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.
Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale